



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Corte Costituzionale

SENTENZE e ORDINANZE  
della CORTE COSTITUZIONALE  
REGIONI SPECIALI E PROVINCE AUTONOME  
(giugno – settembre 2014)

Servizio affari istituzionali e generali, legislazione e semplificazione  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



Nel periodo considerato la Corte ha emanato 16 sentenze, a conclusione di giudizi aventi come parti Regioni a statuto speciale o Province autonome, due delle quali relative a giudizi sollevati in via incidentale.

In due casi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed in un caso ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

In via generale, vale la pena rilevare che, nella maggioranza dei casi (9 sulle 13 andate a sentenza) si tratta di impugnativa dello Stato nei confronti di normative regionali: va altresì rilevato come il richiamo ai limiti della competenza regionale imposti dai principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica ed ai limiti della copertura finanziaria della spesa, riconducibili all'art. 81 Cost., assuma sempre più un valore importante se non addirittura dominante nello scrutinio della produzione normativa regionale. Trend che non potrà che trovare conferma nell'immediato futuro, anche in considerazione della particolare congiuntura economica del Paese.



<b>Sentenza</b>	<b>n. 181/2014</b>
<b>Materia</b>	elezioni, ambiente, coordinamento della finanza pubblica
<b>Tipo di giudizio</b>	legittimità costituzionale in via principale
<b>Ricorrente</b>	Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 69/2013)
<b>Resistente</b>	Regione Friuli Venezia Giulia
<b>Limiti violati:</b>	art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 185, comma 4, d.lgs. 152/2006; art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008, conv., con mod., dall'art. 1, comma 1, della L. n. 133/2008; art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, conv., con mod., dall'art. 1, comma 1, l. n. 122/2010; art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010
<b>Oggetto</b>	- <b>legge regionale del Friuli Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5</b> (omnibus) - in via subordinata art. 3, comma 28, art. 7, commi 1, 2 e 3, art. 10, commi 1, 2 e 5 della LR 5/2013




## Esito del giudizio

- 1. inammissibilità** della questione di legittimità costituzionale dell'intera **LR 5/2013** in riferimento agli artt. 12 e 14 della l. cost. 1/1963, alla l. cost. 1/1999 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), agli artt. 121 e 122 Cost., nonché ai principi fondamentali dell'ordinamento in tema di *prorogatio*, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della LR statutaria 17/2007 e infine al principio di leale collaborazione
- 2. cessata la materia del contendere** in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell' **art. 10, commi 1 e 2**, relativi alle riserve di posti a personale interno nei concorsi pubblici banditi dalla Regione, in quanto l'art. 12, comma 29, lettera b), della LR 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013) ha modificato la norma e le norme censurate non hanno avuto alcuna applicazione nel loro testo originario
- 3. illegittimità costituzionale** dell' **art. 3, c. 28** quanto la disposizione sottrae una specifica materia all'ambito di applicazione dell'art. 184-bis del c.d. codice dell'ambiente, incidendo sulla disciplina dei rifiuti e invadendo la competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente (117, secondo comma, lett. s) Cost.)



4. **illegittimità costituzionale** dell' **art. 7, commi 1, 2 e 3**, in quanto i primi due commi sottraggono le assunzioni nei cantieri di lavoro all'applicazione di norme regionali (art. 12, commi 25 e 28.1, della LR FVG 17/2008) che prevedono puntuali limiti alle spese di personale, così contrastando con l'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 che costituisce esercizio della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma Cost. Il terzo comma è parimenti illegittimo per contrasto col parametro interposto di cui all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010
5. **illegittimità costituzionale** dell' **art. 10, comma 5** che, nel disciplinare particolari progressioni professionali del personale regionale, «non precisa che il conferimento delle dette posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici», così violando il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (117, terzo comma Cost.) posto dall'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010 (sent. 3/2013)





LR FVG 5/2013

Violazione del principio di leale  
collaborazione.  
Contrasto con il manuale regionale di  
regole e suggerimenti per la redazione dei  
testi normativi

Censura generica e non motivata.  
Il manuale di tecnica legislativa non è fonte idonea  
a fungere da parametro di legittimità costituzionale

**CENSURA INAMMISSIBILE**




**art. 10, commi 1 e 2**  
riserve al personale interno nei concorsi pubblici


art. 3, 51 e 97 Cost.

introduzione del comma 2 bis ad opera  
della LR 6/2013  
la norma censurata non ha trovato  
applicazione *medio tempore*

**CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE**









**art. 10, comma 5**  
progressioni personale regionale

art. 117, terzo comma Cost.  
coordinamento finanza pubblica

art. 9, comma 21 del DL 78/2010

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

nella parte in cui non precisa che il conferimento delle posizioni  
**può avere esclusivamente effetti giuridici**



<b>Sentenza</b>	<b>n. 190/2014</b>
<b>Materia</b>	tutela della concorrenza, rapporti internazionali e con l'Unione europea
<b>Tipo di giudizio</b>	legittimità costituzionale in via principale
<b>Ricorrente</b>	Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 90/2013)
<b>Resistente</b>	Provincia autonoma di Bolzano
<b>Limiti violati:</b>	art. 117, primo comma Cost. in relazione al principio di libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 81, quarto comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
<b>Oggetto</b>	artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della <b>legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11</b> (omnibus)



## Esito del giudizio

1. **illegittimità costituzionale** dell' **art. 20, comma 2**, con riferimento all'art. 117, primo comma, limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale» in quanto la norma favorisce le società aventi sede legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell'Unione europea, in violazione della libertà di stabilimento garantita dai Trattati europei, in particolare dagli artt. 49 e 54 del TFUE
2. **illegittimità costituzionale** dell' **art. 21, comma 3**, con riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., in quanto la disposizione, nel far gravare gli interventi contributivi menzionati sul fondo di riserva per spese impreviste, viola l'art. 17 della legge 196/2009 che costituisce una puntualizzazione del principio della copertura di bilancio che trova fondamento costituzionale. La legge impugnata, infatti, in quanto nuova e latrice di oneri, avrebbe dovuto individuare i mezzi finanziari per la sua attuazione, attenendosi ad una delle modalità indicate nella citata disposizione statale, che non menziona la riduzione per equivalente importo del fondo di riserva per le spese impreviste



- 3. non fondatezza** della questione relativa all' **art. 21, comma 4**, con riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., in quanto la disposizione provinciale, pur prevedendo la copertura finanziaria per il solo anno 2013 rinviando invece alle leggi finanziarie annuali la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari, si riferisce non a spese pluriennali, la cui copertura deve sì essere assicurata per tutto l'arco temporale interessato (ex plurimis, sent. n. 26 del 2013 e n. 70 del 2012), quanto piuttosto a spese ripetibili, ma di carattere facoltativo, alle quali può legittimamente essere data copertura al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata (sent. n. 62 del 2014).



**art. 20, comma 2**  
contributi emittenti radiotelevisive

art. 117, primo comma Cost.  
vincoli ordinamento comunitario

art. 49 TFUE libertà di  
stabilimento secondario

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

nella parte in cui limita i contributi alle società aventi **sede legale ed operativa nel territorio provinciale**



**art. 21, comma 3**  
norma finanziaria per il 2013

fa riferimento alla riduzione per  
equivalente di una UPB di cui alla tabella  
allegata alla legge finanziaria 2013 che  
non menziona tale UPB

art. 81, quarto comma Cost.

Modifica ad opera della LR  
12/2013, che espunge il riferimento  
alla tabella della legge finanziaria,  
resta il collegamento diretto  
all'UPB, prima della proposizione  
del ricorso

**INAMMISSIBILITA'**

dà copertura finanziaria facendo  
riferimento al fondo di riserva per spese  
impreviste

art. 81, quarto comma Cost.

art. 17 della L 196/2009, modalità di  
copertura finanziaria, puntualizzazione  
tecnica del principio costituzionale di  
copertura che si applica anche alle speciali  
(art. 19)

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**





**art. 21, comma 4**  
norma finanziaria per gli  
anni successivi al 2013



art. 81, quarto comma Cost.  
in quanto la disposizione rinvia alle leggi  
finanziarie annuali la copertura per gli  
anni successivi



**NON FONDATEZZA**



<b>Sentenza</b>	<b>n. 199/2014</b>
<b>Materia</b>	tutela della concorrenza, energia, tutela della salute, ambiente
<b>Tipo di giudizio</b>	legittimità costituzionale in via principale
<b>Ricorrente</b>	Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 25/2013)
<b>Resistente</b>	Regione Sardegna
<b>Limiti violati:</b>	art. 4 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e 117, terzo comma Cost. in relazione all'art. 12 del d.lgs. 387/2003; art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.
<b>Oggetto</b>	art. 6, comma 1, art. 8, comma 2, art. 13 e art. 18 della <b>legge regionale della Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25</b> (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi)




## Esito del giudizio

1. **non fondata** la questione di legittimità costituzionale dell' **art. 6, comma 1**, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto la disposizione regionale è conforme all'ordinamento comunitario
2. **illegittimità costituzionale** dell' **art. 8, comma 2** in quanto la norma regionale, nel procedere alla localizzazione dei siti idonei all'installazione degli impianti, con implicite effetti escludenti su tutte le aree non richiamate, determina il «rovesciamento» del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003, inserendo eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili che non sono sorrette da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica
3. **inammissibile** la questione relativa all' **art. 13, comma 1**, primo periodo che recepisce gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. 106/2012 relativamente al riordino degli istituti zooprofilattici, in quanto il ricorso è inidoneo ad assicurare la difesa delle posizioni sostanziali che con esso si intendono tutelare



4. **non fondata** la questione relativa al secondo periodo del medesimo **art. 13, comma 1**, che abroga la precedente legge regionale sarda in materia (LR 12/2008), in quanto non vi è alcuna differenza sostanziale tra la decorrenza dell'effetto abrogativo disposto dalla regione sarda e quello disposto dalla normativa statale
5. **illegittimità costituzionale** dell' **art. 18** in quanto la Regione, nel disporre l'automatica proroga di permessi di ricerca minerari e di autorizzazioni e permessi di cava, senza eccezione alcuna, vi ha di fatto ricompreso anche quelli eventualmente mai sottoposti a valutazione di impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale), così comportato l'elusione della normativa statale in tema di VIA, ricadente nella competenza esclusiva statale spettante ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.





**art. 8, comma 2**  
realizzazione impianti eolici




art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.  
art. 117, terzo comma (energia), Cost



Art. 12 d.lgs. 387/2003  
Linee guida DM attività produttive 10.9.2010



**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**





**art. 18**  
proroga titoli minerari e permessi di cava

art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

d.lgs.152/2006 (codice dell'ambiente)



## **ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, **proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a VIA o alla verifica dell'assoggettabilità a VIA**